

Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori CONFAGRICOLTURA

STATUTO NAZIONALE

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (in forma abbreviata ANPA Confagricoltura). La sede sociale è in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101.

Art. 2

SCOPI

L'ANPA Confagricoltura, quale libera Associazione di cittadini senza finalità di lucro, si propone di tutelare, promuovere e curare:

- a) gli interessi materiali e morali dei pensionati coltivatori diretti, imprenditori agricoli principali e di tutti i pensionati associati, oltre a tutti i pensionandi e cittadini affiliati che si riconoscono negli scopi del presente Statuto;
- b) la rappresentanza di tali interessi nei confronti di autorità, enti pubblici e privati e organizzazioni varie, siano essi territoriali, nazionali, europei ed internazionali, intervenendo ogni qualvolta si renda necessario;
- c) ogni iniziativa di contrattazione, studio e documentazione allo scopo di ottenere il pieno riconoscimento dei diritti dei pensionati associati e dei pensionandi affiliati, proponendo modifiche e miglioramenti del sistema previdenziale e del welfare sociosanitario nazionale e territoriale per renderlo più aderente e adeguato alle loro esigenze economiche e sociali;
- d) la solidarietà tra le generazioni, la non discriminazione per età, l'inclusione e la partecipazione sociale; l'invecchiamento attivo e la promozione della salute; l'accessibilità ai beni e servizi e ai diritti dei consumatori; il volontariato sociale, l'istruzione e la formazione permanente; la fruizione del tempo libero e il turismo della terza età;
- e) l'assistenza nel campo fiscale attraverso il CAAF Confagricoltura-Pensionati, di cui ANPA Confagricoltura è socio unico;
- f) l'assistenza nel campo previdenziale, pensionistico, assistenziale, sociale, consumeristico, turistico e del tempo libero, d'intesa con la Confagricoltura, tramite il patronato ENAPA, ed altri enti convenzionati;
- g) l'attività di formazione, riqualificazione professionale, informazione, borse di studio e di lavoro ed ogni altra iniziativa diretta al perseguimento delle finalità associative;
- h) ogni attività rivolta alla realizzazione degli scopi indicati, servendosi delle corrispondenti Associazioni territoriali e in collaborazione con le sedi territoriali di Confagricoltura;
- i) la partecipazione a Società e Organismi, promossi da Confagricoltura, che operano nel settore della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli o che agiscano nel campo sindacale, tecnico, legale, assicurativo e della formazione professionale;
- l) la partecipazione a livello territoriale e in sede nazionale, europea e internazionale agli organismi e ai coordinamenti di associazioni italiane ed estere che perseguono finalità analoghe.

Art. 3

PARTECIPAZIONI

L'ANPA Confagricoltura è articolazione organizzativa di Confagricoltura.

Il Presidente dell'ANPA Confagricoltura partecipa di diritto all'Assemblea di Confagricoltura ed è portatore di 5 voti. Il Presidente dell'ANPA Confagricoltura partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo di Confagricoltura.

La Giunta Esecutiva di Confagricoltura assicurerà il necessario collegamento con l'ANPA Confagricoltura prevedendo periodiche riunioni almeno semestrali con la partecipazione dell'ANPA Confagricoltura medesima. Il Presidente dell'ANPA Confagricoltura potrà sottoporre al Presidente di Confagricoltura argomenti da inserire all'ordine del giorno della Giunta Esecutiva di Confagricoltura e potrà essere chiamato a partecipare alla Giunta medesima.

L'ANPA Confagricoltura è socio unico del CAAF Confagricoltura Pensionati srl.

Art. 4 SOCI

ANPA Confagricoltura è costituita dalle corrispondenti Associazioni provinciali, interprovinciali e regionali laddove costituite - sulla base di uno statuto-tipo – in seno alle Confagricoltura provinciali, interprovinciali e regionali.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) il Collegio dei Probiviri

Art. 6 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita:

- dal Presidente di ANPA Confagricoltura;
- dai componenti il Comitato Esecutivo di ANPA Confagricoltura;
- dai Presidenti delle ANPA provinciali, interprovinciali e regionali **o da altro socio da loro delegato.**

Essa si riunisce una volta all'anno e ogni qualvolta sia deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata per lettera o per e-mail agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le adunanze possono tenersi anche con mezzi telematici come l'audio o la video conferenza, purchè sia garantita l'identificazione dei soci, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In tal caso l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Ciascun Presidente di ANPA provinciale e interprovinciale - in ragione del numero dei pensionati associati - ha diritto ad un numero variabile di voti da 1 a 5 e precisamente:

- | | |
|--------------------------|--------|
| - Fino a 1.000 associati | voti 1 |
| - Fino a 3.000 associati | voti 2 |
| - Fino a 7.000 associati | voti 3 |

- Non si tiene calcolo degli astenuti.

Art. 9

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea Generale.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) conferire al Presidente e al Vicepresidente Vicario – anche in maniera disgiunta – la delega per l'apertura, chiusura e movimentazione di conti correnti bancari e postali senza limiti oltre alla più ampia operatività amministrativa.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario potranno a loro volta delegare un dipendente alla operatività bancaria e postale;

- c) ratificare gli statuti delle ANPA provinciali, interprovinciali e regionali che dovranno essere coerenti con lo statuto di ANPA nazionale;
- d) deliberare eventuali contributi da versare alle sedi territoriali di Confagricoltura per attività sindacali e organizzative delle ANPA territoriali e per il loro sviluppo;
- e) deliberare eventuali contributi da erogare a Confagricoltura nazionale;
- f) nominare, d'intesa con la Confagricoltura, il Segretario nazionale;
- g) determinare i criteri e le modalità di programmazione degli investimenti di capitali assumendo tutte le delibere sulla gestione economica e finanziaria ordinaria e straordinaria dell'ANPA;
- h) deliberare, d'intesa con la Confagricoltura, in merito ad assunzione, inquadramento, promozione, comando, distacco e licenziamento del personale, nel rispetto del Regolamento Organico del Personale Confagricoltura ed Enti collegati e della legislazione vigente;
- i) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l) deliberare l'adesione ad ANPA Confagricoltura di Associazioni aventi finalità similari;
- m) deliberare la partecipazione di ANPA Confagricoltura ad altre società, enti o organismi costituiti da Confagricoltura;
- n) deliberare la partecipazione o l'adesione ad organismi nazionali, europei ed internazionali e ad altre Associazioni aventi finalità similari;
- o) deliberare sulla perdita della qualità di associato da parte delle Associazioni territoriali;
- p) provvedere, in caso di gravi e ripetute violazioni e di inadempienze statutarie, al commissariamento delle Associazioni territoriali;

Art. 10

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni livello territoriale presso tutti gli organi, enti pubblici e privati, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate da leggi o regolamenti, dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

Il Presidente in via d'urgenza, coadiuvato dal Comitato Esecutivo, adotta decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nel più breve tempo possibile.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta; egli presiede di diritto l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario e, nel caso in cui anche quest'ultimo risulti impossibilitato, da uno dei due Vice Presidenti

Art. 11
COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai due Vice Presidenti e da un membro eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo coadiuva l'azione del Presidente.

A questo scopo, ciascun componente può essere incaricato di curare materie specifiche o aree geografiche particolari.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione può pervenire, anche per messaggio e-mail o SMS, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica quattro anni e vigila su tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione, partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio viene nominato dall'Assemblea.

Art. 13
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica quattro anni

Qualsiasi controversia tra gli organi e gli associati oppure tra associati stessi riguardante l'interpretazione del presente statuto deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Probiviri che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 14
SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale dell'Associazione:

- a) partecipa di diritto a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e firma – unitamente al Presidente ed al segretario verbalizzante – tutti i relativi verbali;
- b) sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al loro buon funzionamento;
- c) firma tutti gli atti, contratti e corrispondenza dell'Associazione in esecuzione alle decisioni ed alle direttive degli Organi e/o nello svolgimento dell'ordinaria attività non riservata alla competenza del Presidente;
- d) propone al Consiglio le modalità operative e attuative per la raccolta e l'incremento delle deleghe sindacali;
- e) cura lo sviluppo ed il regolare funzionamento delle Anpa provinciali, interprovinciali e regionali.

Art. 15
CONTRIBUTI E AMMINISTRAZIONE

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato dal tesseramento e dalle adesioni dei pensionati come previsto dalla legge 485/72 art.23octies, attraverso una convenzione stipulata con l'INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Il tesseramento e le adesioni possono avvenire anche tramite le sedi territoriali di Confagricoltura in cui sono costituite le ANPA provinciali ed interprovinciali

Art. 16
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, DI AVANZI DI GESTIONE, DI FONDI E DI RISERVE O CAPITALI

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17
INTRASMISSIBILITA' E NON RIVALUTABILITA' DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

L'eventuale quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non può essere rivalutata.

Art. 18
MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente statuto possono essere adottate dall'Assemblea Generale in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 19
SCIoglimento

Per lo scioglimento dell'Associazione la deliberazione relativa dovrà essere adottata dall'Assemblea Generale con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità

Art. 20
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali del Diritto.